

negare tale autorizzazione: ha invece facoltà di accordarla o di negarla quando è domandata dal proprietario o proprietari di soli sei carati e la vendita è richiesta da gravi ed urgenti circostanze riguardanti l'interesse comune.

48. Prima dell'armamento della nave i proprietari debbono dichiarare all'autorità marittima se nello Stato, o a quella consolare se all'estero, chi intendono di nominare per armatore. E si chiama *armatore*¹⁾ colui che, sia egli o no proprietario della nave, la impiega per uno o più viaggi, munendola degli oggetti necessari ed affidandola alla direzione di un capitano. Si può quindi avere un *armatore proprietario*, oppure un *armatore gerente*, cioè estraneo alla proprietà della nave e nominato ad impiegarla dal proprietario o dai proprietari di essa per loro conto. Vi può essere inoltre un *armatore noleggiatore*, il quale cioè, estraneo alla proprietà della nave, l'abbia presa in locazione impiegandola per conto proprio.

Mancando la predetta dichiarazione è considerato armatore il proprietario di più di dodici carati o, se la proprietà è più frazionata, tutti i compartecipi.

Quando nessuno dei proprietari nè l'armatore sono domiciliati nel compartimento d'iscrizione della nave, essi debbono deputare una persona ivi domiciliata perchè li rappresenti dinanzi l'autorità marittima.

49. I proprietari e gli armatori sono personalmente²⁾ responsabili verso lo Stato delle pene pecuniarie incorse dal capitano nell'esercizio delle sue funzioni; del pagamento delle tasse e di altri diritti marittimi; della retribuzione, paghe e ritenzioni di paghe dovute alla

¹⁾ Art. 52 e seg. del codice e 419 e seg. del regolamento marittimo.

²⁾ La responsabilità dei proprietari ed armatori può essere *personale*, e tale è quella verso lo Stato (art. 55 e seg. del cod. marit.) e *reale* cioè limitata alla nave (art. 491 e seg. del codice di commercio).